



Comune di Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)



Certificazione ottenuta per i servizi di asilo nido, biblioteca ICI/IMU P

Prot. 6084

Borgo Valsugana, 23 marzo 2015

OGGETTO: modalità di abbruciamento sfalci e residui potature – AVVISO

IL SINDACO

RENDE NOTO che

- l'articolo 3 del D.L. n. 136 dd. 10.12.2013 successivamente convertito con legge 06.02.2014 n. 6 ha introdotto al D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 un nuovo articolo, il 256 bis, in base al quale è considerata reato la combustione illecita di rifiuti e, di conseguenza, anche la combustione di materiali vegetali;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modifiche in legge n° 116 dd. 11.08.2014 ha tuttavia introdotto il comma 6 bis nell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in base al quale:

"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

- l'art. 185, comma 1, lettera f), è riferito a *"paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";*

- l'art. 11, commi 1) e 2) della L.P. n. 11 dd. 23.05.2007 (Governo del territorio forestale e montano) dispone che *"Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti:*

a) è vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cento metri da essi;

b) è vietato accendere fuochi all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cinquanta metri da essi; è consentita l'accensione di fuochi nei punti fissi attrezzati a questo scopo,

nonché l'uso di fornelli protetti da dispositivi o strutture atti a impedire il diffondersi di faville o braci;

c) è vietato usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

2. Chi accende un fuoco nei casi consentiti dal comma 1 deve seguirne o farne seguire l'andamento da una persona incaricata, fino allo spegnimento”;

- il regolamento di polizia urbana del Comune di Borgo Valsugana, approvato con deliberazione consiliare n. 37 dd. 2.04.1984 e s.m. all'art. 111 contiene alcune disposizioni tuttora applicabili in materia di accensione di fuochi.

In base a quanto contenuto nelle norme predette

si rende noto che l'abbruciamento di sfalci e residui di potature può essere eseguito con l'osservanza delle norme vigenti, e che i limiti e le condizioni attualmente vigenti sono quelli sotto riportati:

1. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in **piccoli cumuli** e in **quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro** (*tre metri cubi comprensivi dei vuoti*) dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), ovvero **paglia, sfalci e potature**, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, effettuate **nel luogo di produzione**, costituiscono normali pratiche agricole **consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti**, e non attività di gestione dei rifiuti (art. 182 D.lgs. 152/2006)
2. E' comunque vietato:
 - bruciare stoppie o altri residui vegetali all'interno dei boschi e a distanza inferiore a **cento metri** da essi (art. 11 L.P. 7/2011)
 - effettuare la combustione a meno di **50 metri da abitazioni** (art. 111 Reg. polizia urbana)
 - l'incenerimento dei residui vegetali nei giorni ventosi o nei periodi di particolare siccità (art. 111 Reg. polizia urbana)
3. Chi accende un fuoco nei casi consentiti **deve seguirne o farne seguire l'andamento** da una persona incaricata, fino allo spegnimento (art. 11 L.P. 7/2011); devono inoltre essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui (art. 111 Reg. polizia urbana);
4. Casi nei quali **NON e' ammessa** la combustione:
 - A) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Provincia, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata (art. 182 D.Lgs. 152/2006);
 - B) I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di **sospendere, differire o vietare** la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono **condizioni meteorologiche, climatiche o**


ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare **rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana**, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle **polveri sottili (PM10)** (art. 182 D.lgs. 152/2006) *(a tal proposito va verificata anche la vigenza di eventuali provvedimenti comunali in materia antinquinamento assunti annualmente)*;

C) Nelle zone individuate dal Presidente della Provincia con proprio decreto, ai sensi della normativa provinciale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, quali aree interessate da **eccezionale pericolo d'incendio** è vietato, sino a quando non viene dichiarata la cessazione dello stato di eccezionale pericolo:

- a) accendere fuochi a distanza inferiore a duecento metri dai boschi, salvo i casi in cui sono consentite deroghe in base al piano disciplinato dall'articolo 86;
- b) bruciare stoppie o altri residui vegetali a distanza inferiore a duecento metri dai boschi (art. 11,c. 4, L.P. 7/2011).

Si rammenta che la violazione delle disposizioni sopra citate comporta l'applicazione delle sanzioni specificatamente previste dal D.Lgs. 152/2006 (in caso di violazioni costituenti reato si procede alla denuncia all'autorità giudiziaria), dalla L.P. 11/2007 e dal Regolamento comunale di polizia urbana (norma regolamentare approvata con deliberazione consiliare n. 38 dd. 26.6.2001).

IL SINDACO
Fabio Dalledonne

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Dalledonne', is written over a circular official stamp. The stamp is light grey and contains the text 'Prov. Trento' at the bottom. The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.